



Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: protocollo.iscasulloionio@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 13/2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000) – Sospensione quarantena obbligatoria.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1;”*

VISTA la comunicazione pervenuta in data 21.01.2021 a mezzo pec dell'ASP di Catanzaro acquisita con prot. n.0221del 22.01.2021, mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza al fine di avviare la sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario/quarantena per i sigg.:

- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, è stata emanata apposita ordinanza sindacale n.12 del 22.01.2021, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria assicurando l'applicazione delle seguenti misure:

- Il mantenimento dello stato di isolamento sanitario per quattordici giorni dall'ultima esposizione a far data dal 03/05/2020 fino al 24/05/2020 compreso;
- Il divieto di contatto sociale;
- Il divieto di spostamenti e viaggi;
- L'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta a mezzo pec dall'ASP di Catanzaro, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.465 in data 09.02.2021, con la quale si rendeva edotto lo scrivente circa gli esiti negativi degli ultimi test molecolari per la ricerca da SARS-CoV-2, effettuati ai sigg:

- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*
- *//////OMISSIS////*

- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////

CONSIDERATO che nella predetta nota, lo spettabile Dipartimento di prevenzione di Igiene e Sanità Pubblica, ha comunicato che può essere emesso apposito provvedimento di interruzione della quarantena obbligatoria per i sigg sopra indicati:

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

ORDINA

la sospensione degli effetti dell'ordinanza n.12 del 22.01.2021 e conseguente interruzione dell'isolamento domiciliare per i sigg:

- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////
- /////OMISSIS/////

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Catanzaro;
- ASP di Catanzaro;
- **AlMedico di Medicina Generale da cui il soggetto è assistito**, anche ai fini della eventuale certificazione INPS;
- Regione Calabria-Dipartimento tutela della salute pubblica;
- Stazione Carabinieri di Isca Marina;
- Polizia Locale Associata dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico ai fini della notifica del presente provvedimento alla persona interessata;

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Isca sullo Ionio, lì 09/02/2021



Il Sindaco

F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.